



POLITECNICO
MILANO 1863

FAQ MATERIA FISCALE

COME SI DEFINISCE LA SOMMA CHE PERCEPIRÒ DURANTE L'ATTIVITÀ DI STAGE?

Non costituendo lo stage un contratto un rapporto di lavoro subordinato, non è possibile definire la somma erogata dall'azienda/ente ospitante «stipendio» o «retribuzione», ma si parla di somme che vengono corrisposte a titolo di indennità, assegno di studio, premio o rimborso spese.

VENGONO APPLICATE TRATTENUTE SULL'INDENNITÀ?

A livello fiscale indennità, assegni di studio e premi sono da considerare come reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente (cfr. art. 50 co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - ris. A.E. n. 95/E/2002). Si applica quindi **trattenuta IRPEF** (Imposta personale sul reddito delle persone fisiche - a carico di chiunque abbia un reddito - quindi lo stagista) lorda con aliquota minima del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall'imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell'anno. I rimborsi spese invece non danno luogo ad operazioni fiscalmente rilevanti (articoli 51 e 52 del TUIR).

CHI SI OCCUPA DI CALCOLARE LE TRATTENUTE?

Sarà l'**azienda/ente ospitante** a calcolarne l'ammontare e a trattenere gli oneri fiscali (Irpef più eventuali altre imposte locali) già all'atto dell'erogazione. Lo stagista, in quanto percettore, è tenuto a comunicare al soggetto ospitante, su richiesta dello stesso, una dichiarazione (autocertificazione), al fine di procedere ad un corretto calcolo delle trattenute.

DOVE POSSO VERIFICARE LA SOMMA CHE RICEVERÒ MENSILMENTE?

L'azienda/ente ospitante deve indicare la somma che intende erogare mensilmente allo stagista all'interno del Progetto Formativo, il quale deve essere sottoscritto da entrambi prima dell'attivazione dello stage.

LA SOMMA INDICATA SUL PROGETTO FORMATIVO O SULL'ANNUNCIO DI STAGE CORRISPONDE ALL'IMPORTO NETTO O LORDO?

La somma indicata corrisponde all'**importo lordo**.

IMPORTO NETTO E IMPORTO LORDO COINCIDONO?

Non sempre. Fino alla somma di 8mila euro all'anno (quindi 670 euro al mese), per effetto delle detrazioni, non vengono attuate trattenute fiscali. Quindi nel caso lo stagista non abbia anche altri redditi, provenienti da altre fonti, che lo portino a sfiorare il vincolo degli 8mila euro annui, il lordo e il netto vengono a coincidere. Solo se il reddito complessivo (da stage e da, eventuali, altri introiti) non supera gli 8mila euro annui si rientra nella no tax area e non è obbligatorio che lo stagista effettui la dichiarazione dei redditi.

CHI DEVE EMETTERE IL CUD?

Il CUD deve essere emesso dall'**azienda/ente ospitante**. Il sostituto d'imposta (azienda/ente ospitante), a fine stage ovvero a fine anno deve operare il conguaglio fiscale ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 600/1973 ed entro il 28.2 di ciascun anno deve consegnare al dipendente la Certificazione CUD indicante i redditi erogati e le ritenute operate.

LO STAGE È SOGGETTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE (PENSIONE)?

No, non deve essere versato alcun contributo all'INPS.

COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DEGLI STAGE ALL'ESTERO?

Se lo stagista risulta residente fiscalmente all'estero non è tenuto a dichiarare i redditi esteri in Italia; pagherà le eventuali imposte dovute soltanto nel Paese straniero di residenza. Se lo stagista risulta residente fiscalmente in Italia dovrà dichiarare in Italia i redditi esteri e dovrà dichiarare gli stessi redditi anche nel Paese straniero; esistono tuttavia meccanismi compensativi che evitano eventuali doppie tassazioni.